



14 LUGLIO 2025 ore 10:00

## CHIUSURA DELL'APPALTO DI LAVORI: COLLAUDO, CONTABILITÀ FINALE E VERIFICA DELLA CONFORMITÀ

RELATORE: ING. CRISTIAN PROSIA


ASMEL Associazione per la  
Sussidiarietà e la  
Modernizzazione degli Enti  
Locali

[www.asmel.eu](http://www.asmel.eu)

800165654

[webinar@asmel.eu](mailto:webinar@asmel.eu)





## AGENDA

### CHIUSURA DELL'APPALTO DI LAVORI: COLLAUDO, CONTABILITÀ FINALE E VERIFICA DELLA CONFORMITÀ

01

#### IL CONTESTO NORMATIVO

- D.lgs. 209 del 31/12/2024 c.d. «Correttivo»:
  - ✓ Articoli 116 e Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023,
  - ✓ Novità introdotte dal «Correttivo»

02

#### Certificato di esecuzione dei lavori

- Comunicato del Presidente ANAC 19 marzo 2025
- Istruzioni ANAC sui certificati di esecuzione dei lavori in caso di revisione prezzi
- TAR Potenza, 20.02.2025 n. 123: «RISERVE E REVISIONE PREZZI: DIFFERENZE E GIURISDIZIONE»

03

#### Q&A



## CHIUSURA DELL'APPALTO DI LAVORI: COLLAUDO, CONTABILITÀ FINALE E VERIFICA DELLA CONFORMITÀ

### 01

#### IL CONTESTO NORMATIVO

- D.lgs. 209 del 31/12/2024 c.d. «Correttivo»:
  - ✓ Articoli 116 e Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023,
  - ✓ Novità introdotte dal «Correttivo»

# CHIUSURA DELL'APPALTO DI LAVORI: COLLAUDO, CONTABILITÀ FINALE E VERIFICA DELLA CONFORMITÀ

## ABSTRACT



Si affronterà un'analisi sugli aspetti pratici e operativi della contabilità finale dei lavori con focus sull'emissione del certificato di regolare esecuzione (CRE) e/o di collaudo delle opere alla luce delle novità introdotte dal vigente Codice dei Contratti e perfezionate dalla recente giurisprudenza. Illustreremo alcune criticità affrontate dagli operatori di settore e connesse tanto all'incertezza interpretativa relativa alle recenti modifiche legislative che alla revisione dei prezzi e gestione delle riserve, proponendo soluzioni tecnico-operative volte a colmare le principali lacune.

- 🎯 Focus sull'allegato II.14 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.
- 🎯 Emissione dei certificati di esecuzione lavori nei subappalti e revisione prezzi
- 🎯 Aspetti pratici anche in virtù di recenti sentenze amministrative

# CHIUSURA DELL'APPALTO DI LAVORI: COLLAUDO, CONTABILITÀ FINALE E VERIFICA DELLA CONFORMITÀ

## Nomina, compensi, incompatibilità: le novità sul Collaudo nel Correttivo al Codice

### Allegato II.14 → Sezione III – Collaudo



new

1. nomina del collaudatore;
2. la redazione del collaudo statico;
3. compenso;
4. segreteria tecnico-amministrativa;
5. incompatibilità.



new

#### Nomina del collaudatore

Viene modificato il comma 4 dell'articolo 116.

Per i concessionari e gli operatori dei settori speciali, si tratta di una disposizione completamente nuova, che richiede la nomina di uno o più collaudatori (fino a tre), con l'obbligo che almeno uno sia scelto tra il personale di una pubblica amministrazione.

#### Collaudatore per la redazione del collaudo statico

Il Correttivo introduce il comma 4-bis dell'art. 116 del Codice

Il **compenso** (per i dettagli si rimanda alle successive slide)

#### La segreteria tecnico-amministrativa

Per opere di particolare complessità

#### Incompatibilità



# CHIUSURA DELL'APPALTO DI LAVORI: COLLAUDO, CONTABILITÀ FINALE E VERIFICA DELLA CONFORMITÀ

D.lgs. 36/2023 e s.m.i.

## Art. 116 del D.lgs. 36/2023

1. I contratti sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali.
2. Il collaudo finale o la verifica di conformità deve essere **completato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni**, salvi i casi, individuati dall'allegato II.14, di particolare complessità, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Nella lettera d'incarico, in presenza di opere o servizi di limitata complessità, i tempi possono essere ridotti. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo dopo due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
3. *Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.*
4. Per effettuare le attività di collaudo dei lavori:
  - a) le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che sono amministrazioni pubbliche nominano da uno a tre collaudatori scelti tra il proprio personale o tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, con qualificazione rapportata [...];
  - b) le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che non sono amministrazioni pubbliche nominano da uno a tre collaudatori di cui almeno uno deve essere individuato tra il personale di amministrazioni pubbliche. [...].



# CHIUSURA DELL'APPALTO DI LAVORI: COLLAUDO, CONTABILITÀ FINALE E VERIFICA DELLA CONFORMITÀ

D.lgs. 36/2023 e s.m.i.

## Art. 116 del D.lgs. 36/2023

**4-bis.** Tra le unità di personale della stazione appaltante o di altre amministrazioni pubbliche è individuato anche il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, o nei casi di particolare complessità tecnica, la stazione appaltante può verificare la possibilità di nominare il collaudatore tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche formulando, anche contestualmente, apposita richiesta ad almeno tre amministrazioni, e, in caso di mancato riscontro entro il termine di trenta giorni, affidare l'incarico con le modalità previste dal codice. Il compenso spettante per l'attività di collaudo è contenuto per il personale della stessa amministrazione nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 45, mentre per il personale di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi dell'articolo 29, comma 1, dell'allegato II.14.

**4-ter.** Il collaudatore o la commissione di collaudo, per lavori di particolare complessità, in qualsiasi momento, può decidere di avvalersi, previa adeguata motivazione, di una segreteria tecnico-amministrativa in possesso di specifiche competenze per le attività istruttorie e di supporto organizzativo. [...].

5. Per i contratti di servizi e forniture la verifica di conformità è effettuata dal RUP o, se nominato, dal direttore dell'esecuzione. *Per servizi e forniture caratterizzati da elevato contenuto tecnologico oppure da elevata complessità o innovazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono prevedere la nomina di uno o più verificatori della conformità diversi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione del contratto.* Per la nomina e il compenso dei verificatori si applica il comma 4.



«D.lgs. 209 del 31/12/2023»

# CHIUSURA DELL'APPALTO DI LAVORI: COLLAUDO, CONTABILITÀ FINALE E VERIFICA DELLA CONFORMITÀ

D.lgs. 36/2023 e s.m.i.

## Art. 116 del D.lgs. 36/2023

6. **Non possono** essere affidati incarichi di collaudo e di verifica di conformità:
- ai *magistrati ordinari*, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, *in attività di servizio*;
  - ai *magistrati ordinari*, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello stato in quiescenza *che a qualsiasi titolo siano intervenuti in fase di aggiudicazione o di esecuzione del contratto* oggetto del collaudo o che abbiano altri motivi di conflitto di interesse di cui all'articolo 16;
  - ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in servizio o in trattamento di quiescenza per i quali sussistono *motivi di conflitto di interesse* di cui all'articolo 16;
  - a coloro che nel *triennio antecedente* hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto;
  - a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare;
  - a coloro che hanno partecipato alla procedura di gara.
7. Le modalità tecniche e i tempi di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione, sono disciplinati **dall'allegato II.14**.
8. Le modalità tecniche e i tempi della verifica di conformità sono stabiliti dalla stazione appaltante nel capitolato. La cadenza delle verifiche può non coincidere con il pagamento periodico delle prestazioni in modo tale da non ostacolare il regolare pagamento in favore degli operatori economici.



# CHIUSURA DELL'APPALTO DI LAVORI: COLLAUDO, CONTABILITÀ FINALE E VERIFICA DELLA CONFORMITÀ

**D.lgs. 36/2023 e s.m.i.**

## **Art. 116 del D.lgs. 36/2023**

9. Salvo motivate esigenze, le attività di verifica di conformità sono svolte durante l'esecuzione dei contratti a prestazioni periodiche o continuative.
10. Al termine del lavoro sono redatti:
  - a) per i beni del patrimonio culturale, un consuntivo scientifico predisposto dal direttore dei lavori o, nel caso di interventi su beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico, **da restauratori** di beni culturali ovvero, nel caso di interventi archeologici, da **archeologi qualificati**, ai sensi della normativa vigente, quale ultima fase del processo della conoscenza e del restauro e quale premessa per il futuro programma di intervento sul bene; i costi per la elaborazione del consuntivo scientifico sono previsti nel quadro economico dell'intervento;
  - b) l'aggiornamento del piano di manutenzione e della eventuale modellazione informativa dell'opera realizzata di cui all'articolo 43 per la successiva gestione del ciclo di vita;
  - c) dai professionisti afferenti alle rispettive competenze, una relazione tecnico-scientifica, con l'esplicitazione dei risultati culturali e scientifici raggiunti.
11. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attività di cui al presente articolo e alle attività di cui all'allegato II.14 oppure specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto di lavori, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo o di verifica di conformità, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. **Le spese relative alle verifiche tecniche obbligatorie non sono soggette a ribasso. I criteri per la determinazione dei costi sono individuati dall'allegato II.15.**



# CHIUSURA DELL'APPALTO DI LAVORI: COLLAUDO, CONTABILITÀ FINALE E VERIFICA DELLA CONFORMITÀ

**D.lgs. 36/2023 e s.m.i.**

## Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023

### Allegato II.14 → Sezione III – Collaudo

Per quanto riguarda il compenso per l'attività di collaudo, si specifica che esso:

- per il personale della stessa amministrazione, è contenuto nell'ambito dell'incentivo per funzioni tecniche, di cui all'art. 45 del D. Leg.vo 36/2023;
- per il personale di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi dell'art. 29, comma 1, dell'allegato II.14 al Codice. Tale disposizione (sostituita dal Correttivo al Codice appalti) prevede che il compenso spettante per l'attività di collaudo è determinato ai sensi del **D. Min. Giustizia 17/06/2016** e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 61, comma 9, del D.L. 25/06/2008, n. 112.



Il Correttivo al Codice appalti è intervenuto anche sull'allegato II.14, nella parte relativa all'esecuzione dei contratti di lavori, con particolare riferimento:

- all'utilizzo di **programmi di contabilità digitale** per l'effettuazione della contabilità dei lavori;
- alla compilazione dei libretti delle misure, la quale deve essere effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate **direttamente in cantiere** dal personale incaricato in apposito verbale e in contraddittorio con l'esecutore;
- alla possibilità di tenere una **contabilità semplificata per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro**, previa verifica da parte del direttore dei lavori della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. In questi casi, il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa;
- ai compensi e **rimborsi spese** spettanti ai collaudatori, anche nel caso di commissione di collaudo.

# CHIUSURA DELL'APPALTO DI LAVORI: COLLAUDO, CONTABILITÀ FINALE E VERIFICA DELLA CONFORMITÀ

D.lgs. 36/2023 e s.m.i.

## Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023

Allegato II.14 → Articolo 29. - Compenso spettante ai collaudatori.

1. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non appartenenti alla stazione appaltante, il compenso spettante per l'attività di collaudo è determinato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, recante «Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione» e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il compenso è determinato con le modalità stabilite dal codice per i corrispettivi per la progettazione, ad esclusione dei dipendenti della stazione appaltante, per i quali è determinato ai sensi dell'articolo 116, comma 4.
2. **Ai fini della determinazione dei compensi spettanti per l'attività di collaudo tecnico-amministrativo, si considera l'importo risultante dallo stato finale dei lavori, al lordo di eventuali ribassi e maggiorato dell'importo delle eventuali riserve iscritte dall'esecutore.**
  - 2-bis. Nel caso di commissione di collaudo, il compenso di cui al comma 1 non è calcolato interamente per ogni componente ma **è aumentato del 50 per cento per ogni componente oltre il primo ed è calcolato una sola volta e diviso tra tutti i componenti della commissione stessa**, considerando che al presidente della commissione spetta un compenso maggiorato del 30 per cento rispetto agli altri componenti.
  - 2-ter. **Il rimborso delle spese** può essere determinato forfettariamente, per ogni singolo componente, in misura del 30 per cento del rispettivo compenso. Per i collaudi in corso d'opera detta percentuale può essere elevata fino al 60 per cento. In ogni caso, le spese non hanno natura remunerativa.
3. Gli oneri necessari per la liquidazione dei compensi dei collaudatori sono a carico degli stanziamenti previsti per ogni singolo intervento e sono indicati nel quadro economico dell'intervento.



# CHIUSURA DELL'APPALTO DI LAVORI: COLLAUDO, CONTABILITÀ FINALE E VERIFICA DELLA CONFORMITÀ

D.lgs. 36/2023 e s.m.i.



## In cosa consiste il collaudo delle opere pubbliche?

Il collaudo persegue, altresì, la finalità di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondono tra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'appaltatore sono state espletate tempestivamente e diligentemente.



Il collaudo comprende anche:

- tutte le verifiche tecniche previste dalle normative di settore;
- l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dall'allegato II. 14 del codice appalti.

Il collaudo, poi, va **approvato dall'amministrazione committente** la quale fa in tal modo proprio l'operato, il giudizio e le conclusioni del collaudatore, esprimendo sostanzialmente la volontà di accettare l'opera e liquidando il credito dell'appaltatore previo accertamento del valore economico di quanto eseguito» (Atto di regolazione n. 28/2000, pareri di funzione consultiva n. 21/2022 e n. 46/2022; delibera n. 118/2024-UPREC-PRE-0021- 2024-S-PREC)..

# CHIUSURA DELL'APPALTO DI LAVORI: COLLAUDO, CONTABILITÀ FINALE E VERIFICA DELLA CONFORMITÀ

D.lgs. 36/2023 e s.m.i.



## Chi effettua il collaudo delle opere pubbliche?

Il requisito abilitante allo svolgimento dell'incarico di collaudo è il possesso della **laurea magistrale in ingegneria o architettura e l'abilitazione all'esercizio della professione**, nonché, a esclusione dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, l'iscrizione dai **5 ai 10 anni nel rispettivo albo professionale**.

Nello specifico l'articolo 216 comma 9 del D.P.R. 207/2010 indica che:

*Ai fini dell'affidamento dell'incarico di collaudo a soggetti esterni, il collaudatore o i collaudatori da incaricare, devono essere in possesso dei requisiti specifici, richiesti per l'intervento da collaudare ed avere conseguito il titolo professionale di cui ai commi 3, 4, 5, e 6:*

- da almeno dieci anni per il collaudo di lavori di importo pari o superiore a 5.000.000 di euro;
- da almeno cinque anni per il collaudo di lavori di importo inferiore a 5.000.000 di euro.

Possono essere designati anche i soggetti muniti di altre lauree in discipline tecnico-scientifiche, in relazione alle specificità dell'opera o dei lavori. Inoltre, possono fare parte della commissione di collaudo, limitatamente a un solo componente e con esclusione dell'incarico di presidente, i funzionari amministrativi delle stazioni appaltanti, laureati in scienze giuridiche ed economiche o equipollenti, che abbiano prestato servizio per almeno 5 anni presso l'amministrazione committente o presso altre stazioni appaltanti come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera a), dell'allegato I.1 al codice.



# CHIUSURA DELL'APPALTO DI LAVORI: COLLAUDO, CONTABILITÀ FINALE E VERIFICA DELLA CONFORMITÀ

D.lgs. 36/2023 e s.m.i.



## Quando è previsto il collaudo in corso d'opera?

Il collaudo in corso d'opera è previsto quando le opere sono complesse ed è necessario che il collaudatore verifichi l'esecuzione dei lavori, a regola d'arte e conformemente al progetto, lungo tutto l'iter di realizzazione dell'opera (e non solo dopo l'ultimazione dell'opera) per assicurare una buona ed esatta esecuzione.

Il collaudo in corso d'opera riguarda quindi, prevalentemente, lavorazioni "significative e non abituali" che presentano caratteristiche del tutto particolari rispetto ad una comune tipologia di opera.

Il responsabile del procedimento deve trasmettere al collaudatore in corso d'opera tutti i documenti per il collaudo in corso d'opera: il contratto; il progetto; il programma dei lavori; il verbale di consegna; variazioni e nuovi prezzi; verbali di sospensione e ripresa dei lavori; verbali di prova sui materiali; ogni altro atto che il collaudatore ritenga utile ai fini dell'espletamento del suo incarico.

Il collaudatore in corso d'opera è tenuto ad eseguire visite periodiche durante l'esecuzione e a redigere il relativo verbale di visita; tale verbale viene trasmesso al responsabile di procedimento nei 30 giorni successivi insieme ad una relazione contenente: l'andamento dei lavori; il rispetto dei termini contrattuali da parte dell'appaltatore; eventuali suggerimenti ed osservazioni necessari per superare situazioni critiche.

**La visita del collaudatore in corso d'opera è obbligatoria quando le lavorazioni non sono più ispezionabili o la cui verifica diventa complicata dopo l'avvenuta esecuzione** (come ad esempio le lavorazioni che riguardano scavi e fondazioni); sospensione o andamento anomalo dei lavori (rispetto al programma) di cui il collaudatore ne viene a conoscenza attraverso i verbali di sospensione e dai rapporti periodici del direttore dei lavori (che il responsabile del procedimento è tenuto a trasmettergli).





## CHIUSURA DELL'APPALTO DI LAVORI: COLLAUDO, CONTABILITÀ FINALE E VERIFICA DELLA CONFORMITÀ

02

### Certificato di esecuzione dei lavori

- Comunicato del Presidente ANAC 19 marzo 2025
- Istruzioni ANAC sui certificati di esecuzione dei lavori in caso di revisione prezzi
- TAR Potenza, 20.02.2025 n. 123: «RISERVE E REVISIONE PREZZI: DIFFERENZE E GIURISDIZIONE»

## CHIUSURA DELL'APPALTO DI LAVORI: COLLAUDO, CONTABILITÀ FINALE E VERIFICA DELLA CONFORMITÀ

### Certificato di regolare esecuzione

#### Cosa deve contenere

Allegato II.14 → art. 28

*Il certificato di regolare esecuzione contiene almeno i seguenti elementi:*

- a. *gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;*
- b. *l'indicazione dell'esecutore;*
- c. *il nominativo del direttore dei lavori;*
- d. *il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;*
- e. *l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;*
- f. *la certificazione di regolare esecuzione.*

*Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori ed è immediatamente trasmesso al RUP che ne prende atto e ne conferma la completezza.*

*A seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione si procede con l'emissione della rata a saldo.*



## CHIUSURA DELL'APPALTO DI LAVORI: COLLAUDO, CONTABILITÀ FINALE E VERIFICA DELLA CONFORMITÀ

### Certificato di regolare esecuzione

#### Contabilità semplificata con il Correttivo!

Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro è consentita la tenuta di una contabilità semplificata, previa verifica da parte del direttore dei lavori della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.



Si tratta di una novità introdotta dal Correttivo Appalti (D.Lgs. 209/2024). Dal punto di vista operativo, si ritiene che tale "visto" debba tradursi in un'attestazione semplificata con cui il D.L. certifica la corretta esecuzione dei lavori. Questa dichiarazione, da allegare alle fatture presentate dall'impresa, deve confermare che le opere siano state realizzate a regola d'arte e nel rispetto dei tempi contrattuali.

Un esempio pratico :

*"In riferimento alla fattura n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ si dichiara che i lavori sono stati eseguiti conformemente alle normative vigenti e nei tempi previsti dal contratto. Verificata la corrispondenza tra le opere realizzate e quanto fatturato, si autorizza il pagamento."\**

*\*FONTE: Biblus*

## CHIUSURA DELL'APPALTO DI LAVORI: COLLAUDO, CONTABILITÀ FINALE E VERIFICA DELLA CONFORMITÀ

### Certificato di regolare esecuzione

#### Comunicato del Presidente ANAC 19 marzo 2025: i CEL cumulativi

L'Autorità Nazionale Anticorruzione introduce condizioni specifiche per il rilascio dei CEL cumulativi, con **applicazione dal 1° luglio 2025**.

Con il **Comunicato del Presidente del 19 marzo 2025**, l'Anac ha definito nuovi criteri – in vigore il 1° luglio 2025 – per l'emissione dei Certificati di esecuzione lavori (CEL) nei casi in cui una stazione appaltante stipuli più [contratti attuativi nell'ambito di un accordo quadro](#) con un unico operatore economico.

Nei casi di contratti attuativi eseguiti dallo stesso operatore economico per un'unica Stazione Appaltante, in un contesto afferente ad un unico sito e con continuità temporale, il RUP, oltre ad emettere un CEL per ogni contratto attuativo, **potrà rilasciare successivamente CEL cumulativi, sommando le lavorazioni già certificate con i singoli CEL precedentemente emessi, che saranno annullati e sostituiti da quest'ultimo CEL**.

Non si tratta di un accorpamento arbitrario, ma di un meccanismo pensato per semplificare l'iter amministrativo, mantenendo trasparenza e correttezza nella certificazione delle competenze esecutive delle imprese. Resta comunque esclusa l'emissione di un unico Certificato che attesti l'intero valore dell'accordo quadro.



# CHIUSURA DELL'APPALTO DI LAVORI: COLLAUDO, CONTABILITÀ FINALE E VERIFICA DELLA CONFORMITÀ

## Certificato di regolare esecuzione

### Comunicato del Presidente ANAC 19 marzo 2025: i CEL cumulativi

L'Anac ricorda che l'istituto dell'accordo quadro è e dovrebbe essere usato come strumento flessibile per l'esecuzione di prestazioni di tipo omogeneo e ripetitivo, da parte dello stesso soggetto aggiudicatario. L'art. 59 del Codice degli Appalti stabilisce che questo strumento deve essere giustificato da una pianificazione chiara dei fabbisogni da parte della Stazione Appaltante e non può essere utilizzato in modo da eludere le norme o limitare la concorrenza.



Pertanto, prima di avviare una procedura per un accordo quadro, la Stazione Appaltante deve:

1. **analizzare i fabbisogni** e motivare la scelta dell'accordo quadro nella decisione a contrarre (art. 17, comma 1);
2. **determinare con precisione l'importo massimo dell'accordo quadro**, che rappresenterà il limite di spesa per il periodo di validità del contratto;
3. specificare nel bando o in un allegato dedicato i **criteri di calcolo della base d'asta**, includendo dettagli sui costi e sulle quantità previste.

Fatte queste premesse, a partire dal 1° luglio 2025 in caso di Accordi quadro, il RUP procederà al rilascio di CEL per ogni contratto attuativo e successivamente di CEL cumulativi, risultanti dall'aggregazione delle lavorazioni affidate singolarmente.

L'emissione di un CEL cumulativo annullerà i precedenti CEL riferibili ai singoli contratti attuativi.



L'ANAC precisa che questa disposizione non deve essere interpretata come una possibilità di aggregare indiscriminatamente tutti i CEL dei contratti attuativi e si riserva la facoltà di esercitare i poteri previsti dall'art. 222, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 per intervenire in caso di irregolarità.

## CHIUSURA DELL'APPALTO DI LAVORI: COLLAUDO, CONTABILITÀ FINALE E VERIFICA DELLA CONFORMITÀ

### Certificato di regolare esecuzione

#### Istruzioni ANAC sui CEL in caso di revisione prezzi

Con il [Comunicato del 30/01/2025](#) l'ANAC fornisce indicazioni sull'inserimento, in seno ai Certificati esecuzione lavori, dei maggiori importi corrisposti a titolo di compensazione ex art. 1-septies d.l. 73/2021 e di adeguamento prezzi ex art. 26 d.l. 50/2022 e ss.mm.ii., ed alla imputabilità degli stessi ai fini dell'ottenimento della qualificazione per la classifica SOA corrispondente.



Nelle more dell'aggiornamento del "Manuale sull'attività di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro", l'Autorità formula le seguenti modalità operative:

- all'atto della compilazione del CEL, la sede corretta per l'inserimento della maggiorazione dei prezzi risulta il quadro di CEL 4.3 denominato "Altri importi autorizzati ...";
- gli importi inseriti in tale Quadro, unitamente a quelli del 3.1 "Importo di contratto" e 4.2 "Lavorazioni previste negli atti di sottomissione e negli atti aggiuntivi" costituiranno l'importo indicato nel Quadro 5 "Totale importi autorizzati";
- il riconoscimento del maggior valore delle opere eseguite all'operatore economico dovrà essere inserito nei quadri 6.2 e 6.3., incrementando il valore di quelle lavorazioni che sono state interessate dall'aumento dei prezzi di mercato.



#### IMPORTANTE

Inoltre, l'ANAC ha fornito indicazioni specifiche per il corretto utilizzo dei CEL per i quali è prevista l'apposizione del visto dell'autorità preposta alla tutela del bene vincolato (art. 4, comma 3, dell'allegato II.18 al Codice appalti) e la spendita ai fini SOA dei certificati di esecuzione lavori. Si segnala in proposito che il citato allegato II.18 è stato modificato dal Correttivo al Codice appalti, di cui al D. Leg.vo 209/2024 (con modifiche prevalentemente formali).

ANAC ricorda che l'articolo 21, comma 5, dell'Allegato II.12 al Codice appalti prevede che i certificati rilasciati all'esecutore dei lavori vanno trasmessi, a cura delle stazioni appaltanti o degli enti concedenti, all'ANAC con le modalità stabilite nei provvedimenti della stessa ANAC.

# CHIUSURA DELL'APPALTO DI LAVORI: COLLAUDO, CONTABILITÀ FINALE E VERIFICA DELLA CONFORMITÀ

## Certificato di regolare esecuzione

### CEL: quando si può sostituire al collaudo?

Ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 207/2010, il progetto esecutivo è corredato del cronoprogramma, costituito da un diagramma che rappresenta graficamente, in forma chiaramente leggibile, tutte le fasi attuative dell'intervento, ivi comprese le fasi di redazione del progetto esecutivo, di approvazione del progetto, di affidamento dei lavori, di esecuzione dei lavori, nonché di collaudo o di emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, ove previsti secondo la normativa in materia.



**Il nuovo codice dei contratti pubblici (art. 50 comma 7) stabilisce che per i contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea la stazione appaltante può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato.**

Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre 3 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Le modalità tecniche e i tempi di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione, sono disciplinati dall'articolo 28 dell'Allegato II.14.

### Articolo 28. - Certificato di regolare esecuzione

Ai sensi dell'articolo 116, comma 7, del codice, il certificato di regolare esecuzione può sostituire il certificato di collaudo tecnico-amministrativo qualora:

a) la stazione appaltante si avvalga di tale facoltà per lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro;  
b) per i lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) del codice, non si tratti di una delle seguenti tipologie di opere o interventi:

- 1) opere di nuova realizzazione o esistenti, classificabili in classe d'uso III e IV ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni, a eccezione dei lavori di manutenzione;
- 2) opere e lavori di natura prevalentemente strutturale quando questi si discostino dalle usuali tipologie o per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;
- 3) lavori di miglioramento o adeguamento sismico;
- 4) opere di cui al Libro IV, Parte II, Titolo IV, Parte III, Parte IV e Parte VI del codice;
- 5) opere e lavori nei quali il RUP svolge anche le funzioni di progettista o direttore dei lavori.

# CHIUSURA DELL'APPALTO DI LAVORI: COLLAUDO, CONTABILITÀ FINALE E VERIFICA DELLA CONFORMITÀ

## Certificato di regolare esecuzione

### Chi firma il certificato di regolare esecuzione?

Il certificato di regolare esecuzione è rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori ed è immediatamente trasmesso al RUP che ne prende atto e ne conferma la completezza. Per i servizi e le forniture viene emesso dal RUP o dal direttore dell'esecuzione (se nominato), sempre rispettando la scadenza dei 3 mesi dalla data delle prestazioni oggetto del contratto (art. 50 comma 7 del D.Lgs 36/2023).



L'articolo 21, comma 5, dell'Allegato II.12 al Codice dei Contratti Pubblici prevede che i Certificati rilasciati all'esecutore dei lavori sono trasmessi, a cura delle stazioni appaltanti o degli enti concedenti, all'ANAC con le modalità stabilite nei provvedimenti della stessa Autorità.

Un possibile flusso di attività:



## CHIUSURA DELL'APPALTO DI LAVORI: COLLAUDO, CONTABILITÀ FINALE E VERIFICA DELLA CONFORMITÀ

### Certificato di regolare esecuzione

#### Certificato di regolare esecuzione 36/2023: il compenso del direttore dei lavori

Il compenso spettante al direttore dei lavori per il rilascio del certificato di regolare esecuzione è determinato secondo quanto previsto dall'articolo 29 dell'allegato II.14 del codice.



Esso è determinato con le stesse modalità indicate per l'onorario riconosciuto per le attività di collaudo. Se si tratta di soggetti all'interno della stazione appaltante, il compenso ricade all'interno del 2% degli incentivi tecnici di cui all'articolo 45 del codice, mentre per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

## CHIUSURA DELL'APPALTO DI LAVORI: COLLAUDO, CONTABILITÀ FINALE E VERIFICA DELLA CONFORMITÀ

### Certificato di regolare esecuzione

#### Spendita ai fini SOA dei certificati di esecuzione lavori

I certificati di esecuzione lavori che comprendono interventi realizzati in categorie SOA che necessitano dell'attestato di buon esito degli interventi eseguiti su beni assoggettati a vincoli di tutela d'interesse paesaggistico e/o culturale possono essere utilizzati ai fini della qualificazione solo ad esito positivo della verifica dell'Autorità responsabile della tutela del bene assoggettato a vincolo quale bene di interesse culturale.



Ciò deriva dall'espressa applicazione delle norme di riferimento che impongono la sussistenza sia del visto di buona esecuzione da parte del Committente sia del visto della Soprintendenza, necessario per la spendita delle lavorazioni eseguite ai fini della qualificazione nelle categorie previste dall'art 4 comma 3, dell'Allegato II.18 al Codice, norma che comunque replica le analoghe previsioni delle precedenti legislazioni in materia.

Nel Comunicato del 30/01/2025, ANAC precisa che:

- in presenza di categorie di lavorazioni sottoposte al visto facoltativo, ovvero quando l'opera non è vincolata ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, il RUP, in fase di compilazione del Certificato, può selezionare l'opzione "visto non previsto" e procedere immediatamente all'emissione del CEL.
- l'art. 4, comma 3 dell'Allegato II.18 al Codice dei Contratti, individua le categorie per le quali, ai fini del conseguimento della qualificazione, i relativi CEL devono contenere l'attestato di buon esito dell'Autorità preposta alla tutela del bene oggetto degli interventi eseguiti.

# CHIUSURA DELL'APPALTO DI LAVORI: COLLAUDO, CONTABILITÀ FINALE E VERIFICA DELLA CONFORMITÀ

## Certificato di regolare esecuzione

### Spendita ai fini SOA dei certificati di esecuzione lavori



I certificati di esecuzione lavori che comprendono interventi realizzati in categorie SOA che necessitano dell'attestato di buon esito degli interventi eseguiti su beni assoggettati a vincoli di tutela d'interesse paesaggistico e/o culturale possono essere utilizzati ai fini della qualificazione solo ad esito positivo della verifica dell'Autorità responsabile della tutela del bene assoggettato a vincolo quale bene di interesse culturale.

Ciò deriva dall'espressa applicazione delle norme di riferimento che impongono la sussistenza sia del visto di buona esecuzione da parte del Committente sia del visto della Soprintendenza, necessario per la spendita delle lavorazioni eseguite ai fini della qualificazione nelle categorie previste dall'art 4 comma 3, dell'Allegato II.18 al Codice, norma che comunque replica le analoghe previsioni delle precedenti legislazioni in materia.

Nel Comunicato del 30/01/2025, ANAC precisa che:

- in presenza di categorie di lavorazioni sottoposte al visto facoltativo, ovvero quando l'opera non è vincolata ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, il RUP, in fase di compilazione del Certificato, può selezionare l'opzione "visto non previsto" e procedere immediatamente all'emissione del CEL.
- l'art. 4, comma 3 dell'Allegato II.18 al Codice dei Contratti, individua le categorie per le quali, ai fini del conseguimento della qualificazione, i relativi CEL devono contenere l'attestato di buon esito dell'Autorità preposta alla tutela del bene oggetto degli interventi eseguiti.

Ai fini della qualificazione per lavori sui beni di cui al presente Titolo, relativi alle categorie OG 2, OS 2-A, OS 2-B, OS 24, e OS 25 di cui alla tabella A dell'allegato II.12 al codice, eseguiti per conto dei soggetti di cui all' articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), dell'allegato I.1 al codice, nonché di committenti privati o in proprio, quando i lavori hanno avuto a oggetto beni di cui all'articolo 1, comma 1, del presente allegato, la certificazione rilasciata ai soggetti esecutori deve contenere anche l'attestato dell'autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori del buon esito degli interventi eseguiti.

## CHIUSURA DELL'APPALTO DI LAVORI: COLLAUDO, CONTABILITÀ FINALE E VERIFICA DELLA CONFORMITÀ

### Certificato di regolare esecuzione

#### Spendita ai fini SOA dei certificati di esecuzione lavori

La rigorosa lettura della norma non sembra escludere che, qualora il CEL contenga categorie di importo prevalente che non necessitano del Visto dell'autorità preposta alla tutela del bene, ovvero diverse da quelle indicate dall'art 4, comma 3, **tali lavorazioni possano essere valutate per il conseguimento della relativa qualificazione**, ma ciò dovrebbe trovare il limite della residualità degli importi di lavorazioni (riportate nel medesimo CEL) ricadenti nelle dette categorie OG 2, OS 2-A, OS 2-B e OS 25.

*Vale a dire che se l'opera realizzata presenti quote residuali di lavorazioni assoggettate al visto della Soprintendenza, in carenza di questo, gli importi delle diverse categorie possano essere comunque valutati ai fini del conseguimento della qualificazione.*

E' prevista la possibilità di portare in valutazione nei CEL, ancora in attesa di visto, i lavori eseguiti nelle altre categorie non interessate all'atto approvativo della Soprintendenza, ai fini del conseguimento dell'attestazione di qualificazione. Solo nei casi in cui il CEL privo di visto certifichi l'esecuzione di lavori la cui prevalenza non necessiti di tale asseverazione.

*La condizione per la quale è possibile ammettere detto utilizzo è il carattere marginale dei lavori assoggettati al visto, i quali, oltre che nel valore economico non devono aver rilievo sulla buona esecuzione dell'intervento nel suo complesso, la cui asseverazione spetta al RUP.*

**Compito del RUP quindi, anche in assenza del visto della Soprintendenza, sarà quello di apporre comunque la sua generale dichiarazione di buon esito sull'esecuzione dei lavori** prevista al Quadro 8 "Dichiarazioni sull'esecuzione dei lavori", senza la quale il Certificato non sarebbe spendibile in alcuna categoria di lavorazioni.



## CHIUSURA DELL'APPALTO DI LAVORI: COLLAUDO, CONTABILITÀ FINALE E VERIFICA DELLA CONFORMITÀ

### Decreto Infrastrutture 2025, nuove modifiche al Codice Appalti

#### Subappalto e certificati di esecuzione lavori: stretta dal 31 dicembre 2024

Il decreto contiene un chiarimento delle disposizioni introdotte dal Correttivo Appalti 2025 sui certificati di esecuzione lavori che vengono emessi dalle stazioni appaltanti e presentati alle SOA per provare l'esecuzione delle opere inserite nel curriculum dell'impresa e, quindi, nell'attestazione.

La norma (articolo 119, comma 20 del Codice Appalti) stabilisce che le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto.

I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto eseguite. Tali certificati possono essere utilizzati per ottenere o rinnovare l'attestazione di qualificazione soltanto da parte dei subappaltatori.

Il D.L. infrastrutture limita il raggio d'azione della disposizione (penalizzante per gli appaltatori) ai "procedimenti in corso" ovvero «le procedure e i contratti per i quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data di entrata in vigore» del Correttivo Appalti 2025 (31 dicembre 2024), ovvero, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla medesima data, siano già stati inviati gli avvisi a presentare offerte.



## CHIUSURA DELL'APPALTO DI LAVORI: COLLAUDO, CONTABILITÀ FINALE E VERIFICA DELLA CONFORMITÀ

### Riserve

#### La regolazione del d.lgs. n. 36/2023

L'attuale Codice richiama l'istituto delle riserve in diversi articoli, tra cui l'art. 115 (controllo tecnico contabile e amministrativo), l'art. 121 (in materia di sospensioni), l'art. 140 (in materia di somma urgenza), l'art. 210 (accordo bonario) e nell'art. 7 dell'Allegato II.14, che regola in modo analitico le modalità ed i termini di iscrizione delle riserve.

In particolare, l'art. 115 stabilisce che le riserve (nei lavori) sono iscritte con le modalità e nei termini previsti dall'Allegato II.14: "...a pena di decadenza dal diritto di fare valere, in qualunque tempo e modo, pretese relative ai fatti e alle contabilizzazioni risultanti dall'atto contabile".

Per quanto concerne, invece, i servizi e le forniture, è il capitolato speciale che deve contenere (anche) la disciplina delle contestazioni in corso di esecuzione, fatta salva, chiarisce il comma 4 dell'art. 115, cit., l'iscrizione delle riserve: "...secondo quanto previsto al comma 2, secondo periodo". In pratica, anche per i servizi e le forniture, la disciplina generale delle riserve, con i necessari adattamenti, è quella dell'Allegato II.14 stabilita per le opere.

#### Allegato II.14 → Articolo 7. - Riserve

**Comma 2 della norma:** *"Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché all'atto della sottoscrizione del certificato di collaudo mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate"*



## CHIUSURA DELL'APPALTO DI LAVORI: COLLAUDO, CONTABILITÀ FINALE E VERIFICA DELLA CONFORMITÀ

### Riserve

#### La regolazione del d.lgs. n. 36/2023

Riguardo l'Allegato appena citato, la regolazione delle riserve è contenuta nell'art. 7.

La norma, innanzitutto, illustra l'obiettivo che la disciplina delle riserve intende perseguire: *"...l'iscrizione delle riserve è finalizzata ad assicurare alla stazione appaltante, durante l'intera fase di esecuzione del contratto, il continuo ed efficace controllo della spesa pubblica, la tempestiva conoscenza e valutazione, sulla base delle risultanze contenute nel registro di contabilità, delle eventuali pretese economiche avanzate dall'appaltatore e l'adozione di ogni misura e iniziativa volte a evitare che i fondi impegnati si rivelino insufficienti"*.

Viene poi precisato, al comma 2, cosa non costituisce riserva (non rilevando quindi un obbligo di iscrizione: "...sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle"): a) le contestazioni e le pretese economiche che siano estranee all'oggetto dell'appalto o al contenuto del registro di contabilità; b) le richieste di rimborso delle imposte corrisposte in esecuzione del contratto di appalto; c) il pagamento degli interessi moratori per ritardo nei pagamenti; d) le contestazioni circa la validità del contratto; e) le domande di risarcimento motivate da comportamenti della stazione appaltante o da circostanze a quest'ultima riferibili; f) **il ritardo nell'esecuzione del collaudo motivato da comportamento colposo della stazione appaltante.**



## CHIUSURA DELL'APPALTO DI LAVORI: COLLAUDO, CONTABILITÀ FINALE E VERIFICA DELLA CONFORMITÀ

Riserve - TAR Potenza, 20.02.2025 n. 123

### La regolazione del d.lgs. n. 36/2023



Non trova spazio alcuno, di conseguenza, il tentativo della ricorrente di ricondurre la vicenda all'alveo applicativo della revisione prezzi. *Peraltro, e conclusivamente, sussiste un'ontologica differenza tra quest'ultima e la figura delle riserve*, come precisato dal Giudice d'appello, secondo cui la revisione dei prezzi ha la finalità di salvaguardare l'interesse pubblico affinché le prestazioni di beni e servizi rese in favore delle pubbliche amministrazioni non siano esposte col tempo al rischio di una diminuzione qualitativa; al contempo l'istituto è posto a tutela dell'interesse dell'impresa a non subire alterazioni dell'equilibrio contrattuale al sopraggiungere di circostanze eccezionali. Diversamente, invece, l'istituto delle riserve è volto a limitare il più possibile la nascita di controversie tra le parti: all'appaltatore serve ad avanzare specifiche contestazioni su eventi da cui sarebbero derivati maggiori oneri, determinando un'alterazione della prevista contabilità di cantiere, mentre permette alla stazione appaltante di verificare con regolarità l'andamento dei costi di realizzazione dell'opera pubblica (**Cons. Stato, sez. IV, 7 luglio 2022, n. 5667**).



## AGENDA

### CHIUSURA DELL'APPALTO DI LAVORI: COLLAUDO, CONTABILITÀ FINALE E VERIFICA DELLA CONFORMITÀ

03

Q&A



## Quesiti

1. LA VERIFICA DI CONFORMITÀ PER APPALTI DI SERVIZI DI IGIENE URBANA DI IMPORTO SUPERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA (CIRCA € 40 MIL.) PUÒ ESSERE EFFETTUATA DA RUP E DEC?

*Art. 116 comma 5: Per i contratti di servizi e forniture la verifica di conformità è effettuata dal RUP o, se nominato, dal direttore dell'esecuzione. Per servizi e forniture caratterizzati da elevato contenuto tecnologico oppure da elevata complessità o innovazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono prevedere la nomina di uno o più verificatori della conformità diversi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione del contratto. Per la nomina e il compenso dei verificatori si applica il comma 4. Si rimanda all'art. 32 dell'Allegato II.14 per la definizione di «contratti di particolare importanza per i quali è prevista la nomina del DEC».*

2. LAVORO A MISURA, NELLO STATO FINALE LA DL (PROFESSIONISTA, ESTERNO ALLA SA) PRODUCE UNA CONTABILITÀ CHE SUPERA IL VALORE ECONOMICO DEI "LAVORI" DEL QUADRO ECONOMICO MA RIENTRANTI NEL QE (RIBASSO - ECONOMIE - IMPREVISTI), COME GESTIRE QUESTI AUMENTI?

*Al limite si potrebbe gestire questi aumenti con le somme accantonate nel quadro economico e con il ribasso d'asta.*

3. CRITERI AMBIENTALI MINIMI: QUALE DOCUMENTAZIONE/DICHIARAZIONI DEVE PRODURRE IL D.LL. PER ATTESTARE L'ESECUZIONE LAVORI NEL RISPETTO DEI CAM?

*<https://gpp.mase.gov.it/CAM-vigenti> Dipende dai criteri CAM di riferimento e ricade nella fase progettuale.*

4. RISERVE SUI DOCUMENTI CONTABILI PER DANNI DA SOSPENSIONE CANTIERE PER ERRORI PROGETTUALI E RITARDI PRESENTAZIONE VARIANTE (TECNICO ESTERNO ALLA P.A) RESPONSABILITÀ E PENALI, COME PROCEDERE.

*Domanda complessa da dettagliare il caso di specie.*

5. LE RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DEL RUP SU EVENTUALI DISCORDANZE FRA GLI ATTI CONTABILI, EMESSI DA UN DIRETTORE DELL'ESECUZIONE, E LA QUANTITÀ DI LAVORI REALIZZATI.

*Quando un'opera pubblica presenta vizi o difetti che ne compromettono la funzionalità o la sicurezza, ci si pone il problema di individuare i soggetti responsabili e di definire i rapporti tra di essi. In questo contesto assume rilevanza centrale l'art. 2055 del c.c., che disciplina la responsabilità solidale per fatto illecito*

5. E' POSSIBILE PROCEDERE COL COLLAUDO, SE MANCANO LAVORAZIONI DI LIEVE ENTITÀ, CHE NON PREGIUDICHINO L'UTILIZZABILITÀ DELL'OPERA?

*No. Il collaudo va eseguito a lavori terminati (entro sei mesi dal termine dei lavori) e pertanto si intendono compresi anche i lavori di «rifinitura» e/o marginali che risultano sempre necessari per dare compiuta l'opera.*



**Grazie per l'attenzione**